



## COMUNE DI MODENA

N. 272/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 06/06/2018

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di giugno alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Assente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 272**

**L.R. 5/2013 E DEL. G. RER N. 831/2017 - INDIVIDUAZIONE INCOMPATIBILITÀ SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Regione Emilia Romagna, allo scopo di contrastare la crescita incontrollata dell'offerta del gioco d'azzardo lecito con conseguente diffusione della ludopatia, ha emanato la Legge 4 luglio 2013, n° 5 avente ad oggetto: “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;
- che, ai sensi dell'art.1 della predetta legge, la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L.158/2012, convertito con legge 8 novembre 2012 n. 189, ha così dettato norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e alle norme della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;
- che, ai sensi dell'art.1, comma 2, della summenzionata legge, si intende per sala gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previsto dalla normativa vigente;
- che la predetta legge ha direttamente regimentato su tutto il territorio regionale la distribuzione delle Sale Gioco attraverso norme che gradualmente ne inibiranno l'attività in presenza dei c.d “luoghi sensibili” (ossia: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori);
- che, in particolare, l'art. 6 della legge ha introdotto il divieto dell'esercizio delle sale da gioco e sale scommesse, così come definite nell'art. 1, comma 2, della legge medesima, nonché il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773 in locali che si trovino a una distanza inferiore ai cinquecento metri dai luoghi sensibili, calcolati secondo il percorso pedonale più breve;
- che, in esecuzione delle prescrizioni della legge regionale n. 5/2013 (integrata con L. R. n. 18/16), la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione attuativa del 12 giugno 2017, n° 831, con la quale è stato precisato che per sale da gioco e sale scommesse si intende i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, mentre gli apparecchi di gioco d'azzardo leciti sono quelli previsti dal comma 6 dell'art.110 del testo unico di pubblica sicurezza DPR 773/1931, per la cui installazione è assoggettata alla licenza di cui agli articoli 86 e 88 del medesimo decreto;
- che il divieto di apertura e installazione previsto dall'art. 6, comma 2 bis della L.R. 5/2013, si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e scommesse, sia alle sale giochi e scommesse in esercizio, nonché alla nuova installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.li 86 e 88 TULPS;

Dato atto:

- che, in attuazione della normativa regionale in premessa, la Giunta Comunale, con deliberazione

del 13 dicembre 2017 n. 706, successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 360 del 9/3/2018, ha provveduto alla concreta individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio (c.d. mappa dei luoghi sensibili), debitamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo:

<https://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/sicurezza-urbana/prevenzione-e-contrasto-della-illegalita-criminalita-economica-e-organizzata/documenti/gioco-dazzardo-elenco-dei-luoghi-sensibili>

- che gli Uffici, con l'ausilio di appositi strumenti informatici in dotazione al Comune di Modena, hanno provveduto alla compilazione dell'elenco delle sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e perciò incompatibili a norma di legge;

Ritenuto doveroso (stante il divieto di esercizio) demandare agli Uffici di dare comunicazione individuale a tutti i titolari delle sale gioco e delle sale scommesse della avvenuta inclusione nell'elenco delle incompatibilità, con avvertenza che, a partire dalla stessa comunicazione, hanno sei mesi di tempo per ottemperare alle prescrizioni interdittive della legge n. 13/2012 e della DGRER n. 831/2017;

Ritenuto altresì doveroso impartire agli Uffici, qualora gli interessati chiedano proroga, la direttiva di non concederla per un tempo maggiore di due mesi, sempre che gli stessi abbiano concretamente manifestato la reale intenzione di delocalizzare avendo presentato permesso di costruire o domanda di licenza al Questore per apertura di nuova attività di cui all'art. 88 TULPS, per una nuova sede che non presenti incompatibilità ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della D.G. RER n. 831/2017 e del presente atto e ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio vigente), avuto riguardo agli interessi contrapposti (tutela salute e iniziativa economica) nonché al tempo già decorso dalla notorietà degli impedimenti di cui alla legge regionale e relativa delibera attuativa sopra richiamate;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole congiunto della Dirigente del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici dott.ssa Patrizia Guerra e del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le sicurezze dott. Franco Chiari espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto che a Dirigente del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici dott.ssa Patrizia Guerra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 de

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

## D e l i b e r a

1. di approvare l'elenco delle incompatibilità relativo alle sale da gioco e sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2 e 6 comma 3 ter della Legge regionale 5/2013 e alla deliberazione della GRER n. 831 del 12/6/2017, ai quali si applica il divieto esercizio, allegato al presente atto di cui è parte

integrante;

2. di demandare agli Uffici di comunicare a tutti i titolari ricadenti nel divieto di esercizio l'inclusione nell'elenco con avvertenza che, trascorsi sei mesi è fatto obbligo a ciascuno di cessare l'attività in loco, salvo diritto ad una di proroga che tuttavia non potrà essere concessa per un periodo superiore ai due mesi, sempre che gli stessi abbiano concretamente manifestato la reale intenzione di delocalizzare avendo presentato permesso di costruire o domanda di licenza al Questore per apertura di nuova attività di cui all'art. 88 TULPS, per una nuova sede che non presenti incompatibilità ai sensi della LR n. 5/2013 e della DGRER n. 831/2017 e del presente atto e ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio vigente), avuto riguardo agli interessi contrapposti (tutela salute e iniziativa economica), nonché al tempo già decorso dalla notorietà degli impedimenti di cui alla legge regionale e relativa delibera attuativa sopra richiamate;

3. di demandare agli Uffici ogni altra incombenza attuativa in materia;

4. che successivamente sarà approvato l'elenco delle incompatibilità relativo alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.li 86 e 88 TULPS.

Inoltre

#### LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

#### D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale  
DI MATTEO MARIA